



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro



in persona del Giudice, **dott. Giuseppe GROSSO**

all'udienza del **29 novembre 2017**, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al **n. 266** del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno **2016**, vertente

TRA

, C.F. , in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. , con sede in , rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Picchi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Grosseto Viale Ombrone n. 44, giusta delega a margine del ricorso in opposizione a verbale di accertamento.

OPPONENTE

E

ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.), con sede in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, difeso e rappresentato dall'Avv. Katya Lea Napoletano in virtù di procura generale alle liti notaio Castellini di Roma, ed elettivamente domiciliato in Grosseto, Via Trento n. 44.

OPPOSTO

OGGETTO: opposizione a verbale ispettivo.

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Opponente: *"Voglia il Tribunale di Grosseto, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, previo accertamento della illegittimità ed infondatezza dell'accertamento di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n.2015009490/DDL, emesso in data 26.05.2015 dalla Sede INPS di Grosseto, prot. 3600.26/05/2015.0056810, dichiarare la insussistenza degli obblighi contributivi posti a carico della società ricorrente disponendo,*



per l'effetto, l'annullamento del predetto verbale. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio".

Opposto INPS: *“Voglia l’Ill.mo Giudice adito, ogni diversa istanza disattesa e reietta, rigettare il ricorso avversario, poiché infondato (...) assolvendo l’INPS da ogni domanda ex adverso proposta. (...). Con vittoria di spese, competenze”.*

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato il 29 marzo 2016, _____, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto opposizione avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2015009490/DDL del 26.5.2015. La società ricorrente contestava l’assunto dell’Inps secondo cui non sarebbe stato legittimo, all’epoca dei fatti, ricorrere al lavoro accessorio nel contesto di appalto di servizi.

2. Si è costituito l’INPS, che resisteva alla domanda rilevando l’infondatezza del ricorso e sostenendo la correttezza dell’operato degli ispettori. Assunta quindi l’esattezza dell’accertamento eseguito, ha chiesto il rigetto dell’opposizione, concludendo come in epigrafe riportato.

3. Sentito il consulente del lavoro della ricorrente, all’odierna udienza la causa è stata decisa come da presente sentenza di cui è stata data lettura.

4. Il ricorso è fondato.

5. Decisiva ai fini della soluzione della questione sottoposta è la circostanza relativa all’epoca in cui sono stati attivati i lavori accessori in esame. La società ricorrente, che si occupa di fornire servizi di assistenza e sorveglianza balneare, opera direttamente in favore di quegli stabilimenti balneari che ne richiedano le prestazioni. Nel corso degli anni oggetto di ispezione (2013 e 2014) ha tuttavia largamente operato anche in esecuzione di un contratto di appalto stipulato tra la ricorrente stessa e l’Associazione stabilimenti balneari di Follonica.



Ebbene il quadro normativo cui fare normativamente riferimento è quello relativo agli anni 2013/2014 e, in particolare, alla L. 99/13.

Come è noto, a monte, il D.lvo 276/03, emanato in attuazione della delega contenuta nella cd. legge Biagi, ha introdotto la figura del lavoro accessorio allo scopo di regolare dal punto di vista previdenziale e infortunistico un fenomeno assai diffuso ovvero quello delle prestazioni d'opera che, per la loro natura occasionale e accessoria, rimanevano sommerse e quindi sottratte a ogni forma di tutela. Poiché negli anni tale forma di lavoro è divenuta uno strumento che si prestava ad abusi, si è giunti progressivamente alla sua abrogazione ad opera della legge 25/17. Solo recentemente il vuoto è stato colmato dall'art. 54 bis del d.l. 50/17 convertito in legge 96/17, che ha nuovamente disciplinato le prestazioni occasionali (cfr. anche sul punto la recentissima circolare Inps 107/17).

A metà strada tra questi interventi legislativi, si colloca il D.l.vo 81/15 che, all'art. 48, co. 6, ha escluso la possibilità di ricorrere al lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

Tale norma stabilisce infatti che:

"E' vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

Non c'è dubbio quindi che a partire dalla data di approvazione del Jobs act la possibilità di farvi ricorso risulti, in linea di principio, preclusa.

Va evidenziato tuttavia che l'ispezione, di cui qui ci si occupa, ha riguardato – come già osservato – un periodo precedente allorché tale espressa previsione legislativa non era ancora intervenuta. Pare indubitabile che alla normazione di siffatto aspetto il legislatore abbia voluto attribuire la funzione di restringere l'applicazione di un istituto che, fino a quel momento, era ampiamente utilizzato perché ritenuto ammissibile. E' indubitabile anche che se il divieto fosse stato già in vigore, o comunque chiaramente



desumibile dalle norme vigenti all'epoca dei fatti (2013/2014), non vi sarebbe stato bisogno alcuno della previsione di cui all'art. 48 del Jobs act. Dunque le previsioni di legge vigenti all'epoca dei fatti (cfr. L. 92/12 e L. 99/13) non consentivano di ritenere, sempre e comunque, vietato il ricorso al lavoro accessorio allorché la prestazione si fosse inserita (e per ciò solo) nel contesto dell'esecuzione di contratti di appalto, sebbene questo fosse l'orientamento da più parti invocato - ispirato da una sua effettiva, intrinseca, ragione - e poi fatto proprio anche dagli organi di vigilanza ispettiva. E' bene evidenziare, poi, che nel caso della _____, tale compagine non intermediava manodopera, bensì eseguiva in proprio attività di assistenza alla balneazione assunte in via diretta ovvero in esecuzione di un appalto, ma pur sempre attraverso il proprio personale, sia pure occasionale. Né constano violazioni alla normativa all'epoca vigente da parte della _____ di altra natura se non quella appena evidenziata dell'inserimento del lavoro occasionale nel contesto di un contratto di appalto.

Conclusivamente deve ribadirsi che, per quanto ragionevole, l'orientamento espresso nella circolare del Ministero del Lavoro n. 4/2013, cui si sono ispirati gli ispettori in sede di vigilanza, si attestava come anticipatorio, de iure condendo, di una posizione fatta propria dal legislatore solo in tempi successivi. In carenza tuttavia di un espresso divieto di legge e stante la più ampia previsione normativa vigente all'epoca dei fatti, il ricorso della _____ deve essere accolto con conseguente annullamento del verbale unico di accertamento sopra indicato e declaratoria di insussistenza degli obblighi contributivi posti a carico della società ricorrente.

6. Stante l'assoluta novità della questione sottoposta, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da _____, disattesa ogni diversa istanza o eccezione, così provvede:

- annulla il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2015009490/DDL;



- compensa le spese di lite.

Grosseto, 29 novembre 2017

Il Giudice

